

*Avvocato Sara Minini***TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA****SEZIONE IV CIVILE****Giudice: Dott. Gianluigi Canali – Procedimento n. 232/2024 CCI****Ricorso in riassunzione della procedura di****Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta ex art. 67 e ss CCII e****contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022**

Nell'interesse del Signor NODARI GIULIANO, nato a Borno (BS), il 08.02.1962, residente in Niardo (BS) Via I Maggio n. 11, C.F.: NDRGLN62B08B054C, rappresentato, assistito e difeso, giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Sara Minini (C.F.: MNNSRA83S42E704U) del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 96; dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [sara.minini@brescia.pecavvocati.it](mailto:sara.minini@brescia.pecavvocati.it);

**PREMESSO CHE:**

- 1) in data 14 maggio 2024 il Sig. Giuliano Nodari presentava Ricorso per l'ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 e ss CCI con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 R.G. ES pendente avanti il Tribunale di Brescia – Sezione Esecuzioni Immobiliari, allegando documentazione giustificativa e proposta di piano – relazione particolareggiata - redatto dall'OCC nominato, Avv Elena Bonera (in allegato al doc. 2 Ricorso e relazione particolareggiata si richiamano i documenti tutti allegati al ricorso introduttivo già prodotti in procedura n. 232/2024 RG TRIB BS da intendersi qui riprodotti) – procedimento iscritto al n. 232/2024 R.G. del Tribunale di Brescia – IV Sezione- Giudice Dott. Gianluigi Canali;

Di seguito si riporta integralmente il ricorso introduttivo della procedura di OCC:

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA****Ricorso per l'ammissione alla procedura****Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII e****contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva**

Nell'interesse del Signor NODARI GIULIANO, nato a Borno (BS), il 08.02.1962, residente in Niardo (BS) Via I Maggio n. 11, C.F.: NDRGLN62B08B054C, rappresentato, assistito e difeso, giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Sara Minini (C.F.: MNNSRA83S42E704U) del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Darfo Boario Terme (BS), Via Roccole n. 96; dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione al n. di fax 0364.1873010 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: [sara.minini@brescia.pecavvocati.it](mailto:sara.minini@brescia.pecavvocati.it);

**PREMESSO CHE:**

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come attestato nella *Attestazione* del proponente Gestore della crisi, allegata al presente atto, che ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale. In particolare, l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del



- C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019) ossia “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;
2. è consumatore e ricorrono i requisiti così come definiti dall'art. 2 del C.C.I.I.: “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.
  3. Il ricorrente non ha altresì mai beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  4. L'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla presente.
  5. Lo stesso non ha utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
  6. il ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Brescia che ha nominato quale Gestore l'avv. Elena Bonera, che ha accettato l'incarico conferito;
  7. la scrivente difesa ha quindi richiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
  8. l'Avv. Bonera ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (001 Relazione O.C.C.);

E' in essere la procedura esecutiva immobiliare a carico dell'istante e della sig.ra Rivadossi Giulia Teresa, in relazione ai relativi diritti di proprietà e/o di godimento, promossa da **GROGU SPV S.R.L.**, in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata in forza di procura speciale da **INTRUM ITALY S.P.A.**, in persona del procuratore Dott.ssa Adriana Competiello, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Michele Bonetti del Foro di Brescia, per il debito di cui infra, presso il Tribunale di Brescia RGE 309/2022, con udienza fissata alla data del 28.05.2024 (027 Atto pignoramento Immobiliare procedura n. 309/2022R.G. ES IMM. TR. BS).

Tutto ciò premesso il Signor Giuliano Nodari come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

#### **CHIEDE**

di essere ammesso alla procedura “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” ai sensi dell'art. 67 e ss CCII, secondo la presente proposta e l'attestazione del Gestore della Crisi, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 309/2022 r.g. Es. Tribunale di Brescia nei confronti del sig. Nodari Giuliano

\*\*\*

#### LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE

##### Indicazione delle cause di sovraindebitamento

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il sig. Nodari Giuliano è da ricondurre ad accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere personale/familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente.

All'epoca dei fatti e sino all'anno 2018 il sig. Nodari Giuliano svolgeva l'attività di gelataio con la Ditta Individuale GELIDEA DI NODARI GIULIANO, già GELIDEA SNC di Nodari e Mondoni, cessata nell'anno 2018.

Dal punto di vista fattuale per una ricostruzione dell'insorgenza dei debiti oggi in capo al sig. Nodari, odierno ricorrente, è necessario risalire ad un periodo antecedente ovvero all'anno 2004. In tale anno il Sig. Nodari Giuliano, a fronte di debiti assunti dall'allora suocero sig. Mondoni Luigi che abbisognava di entrate economiche volte alla sistemazione della sua posizione personale, accettava la proposta del suocero di acquistare la nuda proprietà dell'abitazione in Niardo (BS).



Successivamente al decesso del suocero, sig. Mondoni Luigi, gli eredi impugnavano l'atto di compravendita mediante procedimento iscritto al n. 20071/2009 R.G. avanti il Tribunale di Brescia che si concludeva con sentenza parziale n. 3298/2012 con la quale il Tribunale di Brescia rigettava le domande degli attori inerenti una presunta simulazione dell'atto di compravendita. Tale sentenza veniva impugnata dagli eredi avanti alla Corte d'Appello di Brescia - Procedimento n. 1300/2012 R.G. a conclusione del quale veniva emessa Sentenza n. 1248/2018 pubbl. il 13/07/2018 in riforma della Sentenza del Tribunale di Brescia n. 3298/12 del 15.11.2012.

Mediante la predetta Sentenza la Corte d'appello di Brescia "dichiarava la nullità del trasferimento effettuato da Mondoni Luigi a favore di Nodari Giuliano per mezzo dell'atto di compravendita del 23/12/2004 n. 66585 rep. e n. 6161 racc. del Notaio F.T. in quanto donazione simulata e priva dei requisiti necessari per la validità dell'atto Accerta per l'effetto che la quota oggetto di compravendita fa parte dell'asse ereditario del defunto Mondoni Luigi"; il Sig. Nodari Giuliano, soccombente in secondo grado, veniva condannato a rifondere le spese di lite agli attori che venivano precttate in € 15.068,27 dall'Avv. Nobili unitamente alla notifica della Sentenza in data 10.10.2018 (002 Sentenza e Atto di Precetto Avv. Nobili - F.lli Mondoni).

Nelle more del giudizio il Sig. Nodari accumulava altresì debiti nei confronti del proprio difensore, Avv. Laini a fronte del quale sottoscriveva un riconoscimento di debito pari ad € 30.000,00 (003 Riconoscimento debito), nonostante ciò il Sig. Nodari riuscì all'epoca a far fronte al pagamento di € 11.000,00 ma, in data 04.10.2016 gli veniva notificato decreto ingiuntivo n. 5728/2016 emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'Avv. Laini Stefano per la somma di € 19.000,00 oltre interessi e spese di procedura (004 Decreto ingiuntivo N. 5728/2016) seguito da Atto di precetto notificato in data 25.01.2017 per l'importo di € 31.392,99 (005 Atto di Precetto Avv Laini).

A seguito di tale notifica il sig. Nodari si impegnò e fece fronte al pagamento della somma ulteriore di € 10.920,00 nel corso della primavera/estate dell'anno 2017 (successiva alla notifica dell'atto di precetto) come da fatture che si allegano (006 Fatture Avv. Laini).

Nelle more il creditore Avv. Laini attivava pignoramenti mobiliari nei confronti del sig. Nodari pignorando in data 11.01.2018 le macchine della gelateria (007 Verbale pignoramento macchine gelateria) che venivano vendute per la somma di € 3.400,00 (008 Vendita beni gelateria) dei quali € 2.784,15 assegnati al creditore precedente Avv. Laini sul maggior credito.

Successivamente al pignoramento, in data 31.05.2018, il Sig. Nodari cessava la propria attività GELIDEA DI NODARI GIULIANO già GELIDEA SNC (009 INPS CESSAZIONE CHIUSURA AZIENDA 009 CHIUSURA AZIENDA).

I creditori Avv. Laini e Avv. Nobili procedevano altresì all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà del sig. Nodari (Avv. Laini iscrizione ipoteca su immobile sito in Niardo (BS), e Piancogno (BS) – Avv. Nobili per conto dei sig.ri Mondoni Dario Lino, Mondoni Domenico Pietro e Mondoni Angiolino iscrizione ipoteca su immobile sito in Piancogno (BS)) a cui si aggiunga iscrizione di ipoteca a favore di Sicurezza del cittadino per € 741,92 derivante da Decreto ingiuntivo n. 10401 del 13.09.2016 Giudice di Pace di Brescia (010 IPOTECA GIUDIZIALE SICUREZZA DEL CITTADINO - iscrizione ipoteca su immobile sito in Piancogno (BS)) (011 Ispezione Ipotecaria generale).

Precedentemente, nel corso dell'anno 2006, il Sig. Nodari Giuliano, dovette altresì accorrere alla sottoscrizione di contratto di Mutuo Fondiario con Banca di Valle Camonica SpA per la somma di € 250.000,00 (012 ATTO MUTUO FONDARIO) con contestuale iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in Niardo (BS), ma a causa della sopravvenuta grave situazione economico finanziaria in cui venne a trovarsi, nel corso dell'anno 2019 risultava moroso del pagamento di svariate rate e ricevette comunicazione di decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art 1186 c.c. dall'allora UBI BANCA la quale invitava il sig. Nodari Giuliano ad effettuare entro 15 giorni il pagamento di € 162.015,23 quantificato allora come debito residuo (013 comunicazione UBI BANCA).

Nella disperata ricerca di far fronte ai debiti di natura personale, il Sig. Nodari accumulava altresì debiti relativi alla propria attività lavorativa – cessata nell'anno 2018, ad esempio mancato pagamento di canoni di locazione - Decreto Ingiuntivo n. 1590/2019 del 28.03.2019 per € 9.773,88 oltre interessi e spese legali liquidate per un totale precttato di € 11.760,48



(014 IMMOBILIARE 1° SOLE LOCAZIONE NEGOZIO PIGNORAMENTO), rate impagate di un finanziamento contratto con Veneto Banca per originari € 15.000,00 (015 Contratto Veneto Banca), debito ceduto a SGA e successivamente a AMCO oltre ad un debito ENEL per € 14.157,62 (016 Comunicazione ENEL), debito VCS pari ad € 945,18 (017 VCS.pdf), compensi commercialista per € 1.903,20 (018 Avviso di Parcella Commercialista).

A ciò si aggiungano debiti personali del sig. NODARI GIULIANO nei confronti di EQUITITALIA oggi Agenzia Entrate Riscossione quantificati in € 69.183,32 in data 28.02.2023 (019 Equitalia), debiti Vs. Comune di Piancogno (BS) per € 2.726,31 (020 Comune Piancogno).

**Nell'anno 2011** inoltre la situazione familiare del Sig. Nodari veniva completamente stravolta dalla grave situazione, anche economica, nella quale lo stesso si è venuto a trovare tanto da condurre a litigi familiari che portarono il Sig. Nodari e la moglie Mondoni Maria Grazia alla separazione dei coniugi in data 20.12.2011 (021 Separazione coniugale) cui seguì il procedimento di divorzio concluso mediante Sentenza n. 3703/17 Ordine del 07.12.2017 (022 Sentenza divorzio).

La situazione venutasi a creare (procedure di sollecito/pignoramenti e recupero crediti) portò il sig. Nodari ad una pressione economica tale per cui, per cercare di far fronte al pagamento dei debiti arretrati, ivi compresa l'elevata rata di mutuo mensile, ne accumulava di nuovi nonché il pignoramento dei beni della gelateria e la cessazione dell'unica attività che gli garantiva entrate economiche, seppur non sufficienti, lo condussero ad una situazione di grave sconforto e depressione. Quanto sopra lo portò in data 29.04.2018 ad un tentativo di suicidio, ricovero presso il nosocomio di Esine (BS) (023 Ospedale Esine) per riferito abuso di FANS e anti ipertensivi a scopo autolesivo oltreché abuso di alcool ove veniva effettuata valutazione psichiatrica a concordato monitoraggio con CPS, dimesso dall'ospedale in data 11.05.2018.

A seguito della dimissione dall'ospedale di Esine (BS) il sig. Nodari venne accolto dalla famiglia composta da ex-moglie e figlia presso l'abitazione in Niardo (BS) nella quale vivono unitamente alla sig.ra Rivadossi, coniuge del suocero defunto. Per garantire assistenza al sig. Nodari gli venne data la disponibilità della zona seminterrato nel quale è stata ricavata un'abitazione di fortuna ma, nell'immediato tale sistemazione non venne condivisa dal CPS che riteneva la conflittualità domestica eccessivamente elevata e che il sig. Nodari necessitasse all'epoca di un ambiente neutro.

In seguito alla dimissione, in condivisione alla relazione redatta dal Dipartimento di salute mentale CPS ASST di Vallecamonica (024 CPS relazione, 024 CPS) il sig. Nodari veniva successivamente inserito all'ospedale "Villa S. Giuliana" per la riabilitazione psicosociale dalla quale veniva dimesso in data 25.09.2018 (025 Relazione di dimissione Villa S.Giuliana). Una volta dimesso il Sig. Nodari ha proseguito il proprio percorso di terapia con incontri al Dipartimento di salute mentale CPS ASST di Vallecamonica e sedute psicologiche oltre percorso al NOA.

A seguito del triste percorso il sig. Nodari venne riconosciuto in data 15.11.2018 invalido al 90% (0026 riconoscimento invalidità 15.11.2018)

Dopo una lunga e lenta riabilitazione il sig. Nodari rientrò presso l'abitazione in Niardo (BS) ove tutt'oggi risiede nell'abitazione di fortuna ricavata nel seminterrato, ma tale sistemazione gli dà la possibilità di avere un supporto psicologico da parte della figlia e della ex moglie che vivono unitamente alla sig.ra Rivadossi nell'immobile.

Purtroppo in data 28.07.2022 l'alluvione che colpì il Comune di Niardo (BS) investì anche la dimora ove il Sig. Nodari risiede e nella quale perse tutto (vestiti, documenti, effetti personali) ma nella sfortuna ebbe la fortuna di incontrare l'odierno datore di lavoro che lo assunse e gli diede la speranza di una nuova ripartenza.

**Nel corso dell'anno 2022** a seguito della fusione/trasformazione di UBI Banca in Intesa San Paolo, il credito venne ceduto all'odierna società di recupero crediti INTRUM ITALY SPA che ha promosso Pignoramento Immobiliare sulla quota di proprietà dell'immobile sito in Niardo (BS) iscritto al n. 309/2022 R.G. presso il Tribunale di Brescia per il quale è fissata udienza a gennaio 2024 (027 Atto pignoramento Immobiliare procedura n. 309/2022R.G. ES IMM. TR. BS).

Questa circostanza unitamente alla fortuna di aver trovato un'attività lavorativa, lo spinse a riprendere "in mano" la propria posizione nella ricerca di una via d'uscita dalla grave situazione anche economica in cui versa. Essendo dunque mutate le sue prospettive nonché condizioni, oltreché psicologiche altresì di natura economica avendo egli oggi un'entrata derivante da uno stipendio mensile, si è determinato nella proposizione di un procedimento di



composizione della crisi da sovraindebitamento volto ad individuare una soluzione finalizzata al miglioramento della propria posizione economica, finanziaria ed umana.

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è da collegare alla scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali del Nodari aggravatasi in conseguenza delle circostanze sopra riferite (assunzione debiti di natura personale che non sono stati saldati, causa primo e secondo grado con revoca della quota di compravendita proveniente dal sig. Mondoni Luigi dell'immobile sito in Niardo, oneri e spese poste a carico di parte soccombente odierno ricorrente, attivazione procedure esecutive nei confronti del sig. Nodari, cessazione attività lavorativa autonoma e relativi debiti, depressione in cui il ricorrente è caduto con tentativo di suicidio, successivo inserimento in struttura riabilitativa ed accertamento di invalidità) hanno precipitato l'odierno ricorrente in difficoltà economiche insostenibili, con conseguenti procedure esecutive.

Il debito del ricorrente, a cui ha sempre cercato di far fronte, ricorrendo anche a finanziamenti, risulta infatti originato dai disperati tentativi di sanare posizioni debitorie per il sostentamento della propria famiglia e/o svolgimento di attività lavorativa (debiti misti).

Le **poste debitorie** a carico dell'istante sono infatti le seguenti:

- a) Intrum Italy Spa - pignoramento immobiliare su immobile in Niardo (Bs) rg .N. 309/2022 Tribunale Brescia € 163.104,43;
- b) finanziamento Veneto Banca ceduto a S.g.a. e a AMCO + interessi passivi € 15.000,00;
- c) Vallecamonica Servizi vendite € 945,18;
- d) Sicurezza del Cittadino € 741,92;
- e) Mondoni Dario Lino, Mondoni Angiolino, Mondoni Domenico Pietro € 15.068,27;
- f) Immobiliare I Sole € 11.760,48;
- g) Studio Commercialista Cobelli Andreoli € 1.903,20;
- h) Agenzia Entrate Riscossione € 69.183,32;
- i) Comune di Piancogno € 2.726,31;
- j) Avv. Laini Stefano € 20.157,51;
- k) Enel Energia Spa € 14.157,62.

**Totale debito complessivo € 320.164,01**

A ciò si aggiunga che il ricorrente, per il mantenimento della moglie dovrebbe sostenere altresì il versamento di euro 150,00 mensili, mentre il contributo al mantenimento previsto in favore della figlia Angela mediante Sentenza di divorzio pari ad € 350,00 mensili non viene oggi corrisposto in quanto la figlia Angela lavora con contratto a tempo determinato.

**Mensilmente il Sig. Nodari supporta le seguenti spese (028 Riepilogo Spese Mensili):**

- **Euro 300,00 per spese alimentari;**
- **Euro 200,00 circa per utenze domestiche;**
- **Euro 200,00 circa per ulteriori spese di vita (telefono, farmaci, vestiti, spese mediche o di vita);**
- **Euro 150,00 assegno divorzile in favore della ex moglie;**
- **Euro 150,00 spese auto (assicurazione, benzina, tassa di possesso automobile);**

**Il totale delle spese mensili è pari pertanto a oltre 1.000,00 euro circa mensili.**

**Le disponibilità economiche del ricorrente sono invece attualmente le seguenti**

° un reddito da lavoro che, come testimoniato dalle buste paga prodotte, si attesta attorno a euro 1.400/1.500,00 mensili (029 BustePagaGennaioFebbraio Nodari 029 BustePagaMarzo Nodari 029 BustePaghe).

Il sig. Nodari come sudescritto oggi è ospite presso l'abitazione di Niardo ove ha ricavato un'abitazione di fortuna nel seminterrato ed il nucleo familiare risulta attualmente composto da tre persone oltre al ricorrente:

- Rivadossi Giulia Teresa, nata il 28.10.1940 in Borno, coniuge del suocero Mondoni Luigi oggi defunto;
- Nodari Angela, nata 17.06.1999 in Iseo – figlia del ricorrente;
- Mondoni Maria Grazia, nata il 24.08.1964 nata a Darfo– ex moglie del ricorrente (divorziata).



Quanto altri membri del nucleo familiare, la ex-moglie è disoccupata, la sig.ra Rivadossi percepisce pensione minima pari ad € 557,00 mensili, mentre la figlia a seguito della laurea avvenuta a luglio 2023 ha iniziato a svolgere attività lavorativa assunta alle dipendenze di una società cooperativa con contratto a tempo determinato da ottobre 2023 e sino al mese di giugno 2024 con mansione di assistente all'infanzia che svolge presso gli istituti scolastici percependo uno stipendio mensile variabile dagli 800,00 ai 900,00 euro mensili in media.

Il reddito del sig. Nodari come sopra descritto risulta pressoché integralmente assorbito dalle esigenze primarie proprie e della famiglia (che ammontano ad euro 1.000,00 circa, come predetto). Il fabbisogno per il sostentamento indicato risulta peraltro sensibilmente inferiore ai parametri ISTAT<sup>1</sup>.

Il sig. Nodari possiede, oltre alla quota del 50% di nuda proprietà dell'immobile di residenza (Niardo (BS), Via I Maggio), la quota del 50% di piena proprietà dell'immobile in Piancogno (BS) Via Guastis n. 6 (030 Visura Immobiliare – non aggiornate le quote Niardo a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Brescia), e l'autovettura modello Saxo TG. AZ009NL – data prima immatricolazione Anno 1998, ad oggi priva di valore, con quasi 122.230 Km (031 Libretto Automobile).

Posto che è intenzione del ricorrente **lasciare la quota del 50% di nuda proprietà ad esso riconducibile del bene immobile sito in Niardo (BS) estraneo alla procedura** in quanto è l'unico bene che garantisce al ricorrente e alla propria famiglia un tetto, il sig. Nodari Giuliano **non sarebbe in grado di provvedere al pagamento delle spese per vitto e alloggio della propria famiglia.**

La predetta scelta oltre ad essere caratterizzata da motivazioni di natura familiare è ben rappresentabile anche da un punto di vista tecnico giuridico in quanto risulterebbe nella pratica molto difficile e complessa la vendita della quota del sig. Nodari dell'immobile in Niardo (BS), Via I Maggio n. 11, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 R.g. Es.della quale si chiede venga disposta la sospensione.

Come sudescritto, a seguito di Sentenza n. 1248/2018 pubbl. il 13/07/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia - Procedimento n. 1300/2012 R.G., in riforma della Sentenza del Tribunale di Brescia n. 3298/12 del 15.11.2012, veniva dichiarata “la nullità del trasferimento effettuato da Mondoni Luigi a favore di Nodari Giuliano per mezzo dell'atto di compravendita del 23/12/2024 n. 66585 rep. e n. 6161 racc. del Notaio F.T. in quanto donazione simulata e priva dei requisiti necessari per la validità dell'atto Accerta per l'effetto che la quota oggetto di compravendita fa parte dell'asse ereditario del defunto Mondoni Luigi”; ciò in relazione alla quota oggetto di compravendita dal sig. Mondoni, quota del 50% che, conseguentemente, è entrata a far parte dell'asse ereditario.

Su tale abitazione sussistono quindi varie quote indivise di proprietà e/o altri diritti reali di godimento oltre ad usufrutto in capo alla sig.ra Rivadossi per le quote di sua competenza. Situazione molto complessa.

Preme inoltre ribadire come mediante la separazione ed il successivo divorzio i coniugi disponevano che l'abitazione in Niardo (BS), fosse assegnata a moglie e figlia come si evince dalla Sentenza allegata.

La complessa situazione in capo a tale immobile rende impossibile ipotizzare una cessione della quota del Nodari nell'ambito del piano del consumatore proposto.

Come descritto nella relazione redatta dall'esperto nominato allegata al doc.1 *“l'alternativa liquidatoria risulta non conveniente e coinvolgerebbe, negativamente, la casa in cui vivono la ex moglie e la figlia.”*

La vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procurarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico

<sup>1</sup> Spesa media mensile delle famiglie (con quattro componenti) secondo diversi criteri di classificazione:  
-per ripartizione geografica: Nord - spesa media mensile per generi alimentari € 642,04, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 2.903,93; il tutto per complessivi € 3.545,97;  
per Regione: Lombardia - spesa media mensile per generi alimentari € 669,96, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 3.237,13; il tutto per complessivi € 3.907,09



conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura"

Da ciò ne consegue la necessità, ai fini della fattibilità del piano come proposto, che la procedura esecutiva immobiliare venga sospesa nei confronti dell'istante.

#### MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

La proposta avanzata dal ricorrente consentirebbe allo stesso di liberarsi dal drammatico peso dei debiti, che attualmente comporta l'attivazione della procedura di pignoramento immobiliare dell'immobile in Niardo (BS) che si ritiene di dover preservare a tutela del basilare diritto essenziale alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

**Non solo, il piano consentirebbe, di evitare al ricorrente il rischio di perdere l'abitazione ove la propria famiglia vive e saldare, seppur in modo parziale, i residui debiti contratti nel corso degli anni.**

L'istante intende presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare totalmente e/o parzialmente i creditori.

In ordine ai requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sinora esposto e documentato, come il sovraindebitamento dell'istante tragga essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla sua volontà cui è purtroppo seguita una degenerazione di natura psichica che ha comportato l'inserimento del Nodari in una struttura riabilitativa.

#### FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

#### SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'istante intende proporre ai creditori, un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione almeno parziale del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

I crediti dei terzi risultano i seguenti

POSIZIONE	NOMINATIVO	CAUSALE	IMPORTO
CREDITI IN PREDEDUZIONE			
	Avv. Elena Bonera	O.C.C.	5.415,77
CREDITORI IPO-TECARI			
	Intrum Italy Spa		163.104,43
	Avv. Stefano Laini	Onorari	20.157,51
	Mondoni Dario Lino, Mondoni Angiolino; Mondoni Domenico Pietro	Onorari	15.068,27
	Sicurezza del Cittadino		741,92
CREDITI PRIVILEGIATI			
	Agenzia delle Entrate-Riscossione	Tributi	69.183,32
	Commercialista Cobelli Andreoli	Onorari	1.903,20
	Comune di Piancogno	Tributi	2.726,31
CREDITI CHIROGRAFARI			
	Enel Energia Spa		14.157,62



	Vallecamonica Servizi vendite		945,18
	Veneto Banca		15.000,00
	Immobiliare I Sole		11.760,48
TOTALE			<b>320.164,01</b>

Oltre al mantenimento della moglie, euro 150,00/mese.

La **proposta di Piano** che si formula prevede il pagamento così ripartito:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa, ecc.);
- con le residue somme verranno pagati i creditori di cui sopra in proporzione al relativo credito e privilegio e nel dettaglio:
  - ° con la vendita dell'immobile di Piancogno si prevede **pagamento integrale (100%)** dei relativi creditori ipotecari;
  - ° si prevede altresì il **pagamento parziale** del creditore ipotecario dell'immobile di Niardo, Intrum Italy Spa, con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente oltre ad euro 10.000,00 provenienti dalla vendita dell'immobile di Piancogno,
  - ° il ricavato residuo della vendita dell'immobile di Piancogno andrebbe inoltre a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati.

E ciò con la somma ricavata dalla

- ° **vendita autorizzata dell'immobile sito in Piancogno (si stima un importo tra i prudenziali 85.000,00 e i 115.000,00 euro)**
- ° **oltre all'accantonamento di parte dello stipendio (euro 500,00 per n. 48 mesi)**, come si evince dalla Proposta avanzata dal sovraindebitato.

Ciò previa sospensione della procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 nei confronti del sig. Nodari Giuliano la cui mancata sospensione comporterebbe la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare con conseguente necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio e supportare l'onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura

Il conferimento di tali somme è stata calcolato in modo da essere sostenibile, nonché di consentire all'esponente di fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con

la presente procedura a favore dei creditori. \*\*\*

#### PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Signor Nodari Giuliano intende proporre ai creditori un Piano a norma degli articoli ex art. 67 e ss CCII che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate.

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento, attesa la comprovata volontà dell'istante di porvi rimedio assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, la proposta formulata dal ricorrente per ristrutturare i propri debiti prevede infatti:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa, ecc.);
- con le residue somme verranno pagati i creditori di cui sopra in proporzione al relativo credito e privilegio e nel dettaglio:
  9. ° con la vendita dell'immobile di Piancogno si prevede **pagamento integrale (100%)** dei relativi creditori ipotecari;





10. ° si prevede altresì il **pagamento parziale** del creditore ipotecario dell'immobile di Niardo, Intrum Italy Spa, con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente oltre ad euro 10.000,00 provenienti dalla vendita dell'immobile di Piancogno,
11. ° il ricavato residuo della vendita dell'immobile di Piancogno andrebbe inoltre a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati.

E ciò con la somma ricavata dalla

- ° **vendita autorizzata dell'immobile sito in Piancogno (si stima un importo tra i prudenziali 85.000,00 e i 115.000,00 euro)**
- ° **oltre all'accantonamento di parte dello stipendio (euro 500,00 per n. 48 mesi)**, come si evince dalla Proposta avanzata dal sovraindebitato.

Ciò previa sospensione della procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 nei confronti del sig. Nodari Giuliano la cui mancata sospensione comporterebbe la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare con conseguente necessità per il debitore di procurarsi un nuovo alloggio e supportare l'onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura

#### CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Il Gestore ha effettuato la valutazione della convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente, ci si riporta alla relazione redatta dall'OCC nominato prodotta al doc. 1.

Per l'immobile sito in Piancogno (BS), messo a disposizione per il piano del consumatore, si è già raccolta la disponibilità alla vendita privata del comproprietario. L'abitazione in Niardo (BS) è invece la casa familiare, di cui il ricorrente ha solamente la nuda proprietà al 50%. L'autovettura è priva di valore commerciale e l'unica fonte di reddito è rappresentata dallo stipendio

Tenute presenti le condizioni economiche dell'istante, pertanto, in difetto Egli sarebbe impossibilitato ad onorare tutti i debiti ed *in primis* quello che grava sull'immobile familiare.

Con la vendita dell'immobile in Piancogno (BS) i creditori ipotecari su tale immobile verrebbero immediatamente soddisfatti, i creditori ipotecari su Niardo e gli altri creditori privilegiati verrebbero soddisfatti in parte.

#### SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Tale proposta come attestato appare l'unica sostenibile in considerazione delle entrate e delle uscite del Sig. Giuliano Nodari e dell'esborso previsto a favore dei creditori.

Infatti tale proposta consentirebbe all'istante di provvedere al sostentamento proprio ed a contribuire all'aiuto nel sostentamento della propria famiglia.

#### MOTIVI D'URGENZA

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, **l'immobile sito in Niardo (BS), Via I Maggio n. 11, che costituisce casa familiare del ricorrente, della ex moglie, della figlia e della moglie del suocero defunto,** è sottoposta a pi-gnoramento nella procedura instaurata dal creditore **GROGU SPV S.R.L.**, in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata in forza di procura speciale da **INTRUM ITALY S.P.A** presso il Tribunale di Brescia RG Es 309/2022, **con prossima udienza fissata per la data del 28.05.2024.** Si precisa come la mancata sospensione della procedura esecutiva immobiliare *de quo* pregiudicherebbe la fattibilità della proposta.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il Ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

#### **RICORRE**

All'On.le Tribunale di Brescia affinché:

- *svolte le formalità di rito, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 RG Es Tribunale di Brescia, con decreto inaudita altera parte, nei confronti del sig. Nodari Giuliano *Voglia ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei**



*debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII secondo il piano proposto e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza di comparizione. Previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta così come attestata dal Gestore nominato;*

- Voglia dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.A.A., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- Voglia disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- Voglia dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- Voglia omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura.
- Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di ristrutturazione entro il termine che il giudice riterrà di voler concedere.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

001 Relazione O.C.C.;

002 Sentenza e Atto di Precetto Avv. Nobili;

003 Riconoscimento debito;

004 Decreto ingiuntivo N. 5728/2016;

005 Atto di Precetto Avv Laini;

006 Fatture Avv. Laini;

007 Verbale pignoramento macchine gelateria;

008 Vendita beni gelateria;

009 INPS CESSAZIONE CHIUSURA AZIENDA 009 CHIUSURA AZIENDA;

010 IPOTECA GIUDIZIALE SICUREZZA DEL CITTADINO;

011 Ispezione Ipotecaria generale;

012 ATTO MUTUO FONDARIO;

013 comunicazione UBI BANCA;

014 IMMOBILIARE 1° SOLE LOCAZIONE NEGOZIO PIGNORAMENTO;

015 Contratto Veneto Banca;

016 Comunicazione ENEL;

017 VCS;

018 Avviso di Parcella Commercialista;

019 Equitalia;

020 Comune Piancogno;

021 Separazione coniugale;

022 Sentenza divorzio;

023 Ospedale Esine;

024 CPS relazione;

024 CPS;

025 Relazione di dimissione Villa S.Giuliana;

0026 riconoscimento invalidità 15.11.2018;

027 Atto pignoramento Immobiliare procedura n. 309/2022R.G. ES IMM. TR. BS;

028 Riepilogo Spese Mensili;

029 BustePagaGennaioFebbraio Nodari;

029 BustePagaMarzo Nodari;

029 BustePaghe;

030 Visura Immobiliare;

031 Libretto Automobile;



032 CU2024 ANNO 2023;

032 Dichiarazione dei redditi depositata negli ultimi tre anni;

033 Certificazione deposito Cassa Padana al 20.02.2023;

034 Certificato residenza e stato famiglia.pdf;

035 Dichiarazione fratello vendita immobile Piancogno (BS);

036 Perizia tecnica Immobile Piancogno (BS);

037 Pec Sicurezza Postale Webmail POSTA CERTIFICATA comunicazione nomina e accettazione gestore della crisi prot. 8-OCC 23;

038 Estratti conto BancoPosta Anno 2023;

038 Estratti conto BancoPosta Anno 2022;

038 Estratti conto BancoPosta Anno 2021;

*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.*

Con salvezza di ogni diritto.

Darfo Boario Terme - Brescia, li 10.05.2024

Avv. Sara Minini

Con il predetto ricorso veniva formulato il Piano Proposto, successivamente modificato, che prevedeva originariamente:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa, ecc.);
- con le residue somme veniva previsto il pagamento dei creditori in proporzione al relativo credito e privilegio e nel dettaglio:
  - a) con la vendita dell'immobile di Piancogno oggetto del piano si prevede pagamento integrale (100%) dei creditori ipotecari (Avv. Laini Stefano, Sig.ri Mondoni e Sicurezza del Cittadino);
  - b) si prevede altresì il pagamento parziale di Intrum Italy Spa (creditori ipotecari dell'immobile di Niardo) con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente oltre ad euro 10.000,00 provenienti dalla vendita dell'immobile di Piancogno, ex art. 67 comma 4 Codice della crisi permettendo pertanto un ricavato in misura non inferiore a quello che si prevede conseguibile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia.
  - c) il ricavato residuo della vendita dell'immobile di Piancogno andrebbe a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati (Agenzia Entrate riscossione-Studio Commercialista Cobelli Andreoli – Comune di Piancogno).

E ciò con la somma ricavata dalla



*Avvocato Sara Minini*

° vendita autorizzata dell'immobile sito in Piancogno (si stima un importo tra i prudenziali 85.000,00 e i 115.000,00 euro)

° oltre all'accantonamento di parte dello stipendio (euro 500,00 per n. 48 mesi), come si evince dalla Proposta avanzata dal sovraindebitato.

Ciò previa sospensione della procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 nei confronti del sig. Nodari Giuliano la cui mancata sospensione comporterebbe la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare con conseguente necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio e supportare l'onere del pagamento di un canone mensile di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura

- 2) con decreto del 16 maggio 2024 il Giudice Dott. Gianluigi Canali, ritenendo la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo al sig. Nodari, disponeva l'ammissione del piano e della proposta sopra indicati con contestuale sospensione della Procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 R.G. ES. Tribunale di Brescia, ordinando al gestore della crisi di darne comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, nonché di avvertirli contestualmente della facoltà di presentare osservazioni, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della predetta informativa, a mezzo PEC da inviare all'O.C.C. competente;
- 3) a seguito delle notifiche i seguenti creditori avanzavano le osservazioni che si riportano:
  - a) GROGU SPV SRL rappresentata dal Suo procuratore INTRUM ITALY SPA con l'Avv. Michele Bonetti sollevava una serie di eccezioni relative alla richiesta avanzata dal sig. Nodari, in fase di ricorso, di esclusione del bene immobile sito in Niardo (BS), casa di residenza familiare, del quale il ricorrente risulta essere proprietario in misura pari al 50% di nuda proprietà dell'immobile nonché di 1/6 di nuda proprietà di appezzamenti di terreno limitrofi all'immobile (strada di accesso e terreno) e sul quale tale creditore vanta ipoteca. (Osservazioni Groggu SPV rappresentata da INTRUM ITALY SPA presenti nel fascicolo di primo grado 232/2024CCI1 in allegato alla proposta di modifica del Piano);
  - b) MONDONI DARIO LINO, MONDONI ANGIOLINO, MONDONI DOMENICO PIETRO, con l'avv Dina Nobili la quale, a mezzo PEC inviata all'OCC nominato, in data 25 giugno 2024 sollevava una contestazione circa la sussistenza della proprietà, neppure pro quota, del 50% in capo al sig. Nodari sull'immobile di Niardo (BS) - (osservazioni sig.ri Mondoni a mezzo Avv Nobili presenti nel fascicolo di primo grado 232/2024CCI1 in allegato alla proposta di modifica del Piano);



- c) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE depositava atto “Domanda di Ammissione al passivo” con precisazione del proprio credito (Intervento Agenzia entrate riscossione presenti nel fascicolo di primo grado 232/2024CCI1 in allegato alla proposta di modifica del Piano);
- 4) A seguito della formulazione delle predette Osservazioni il Sig. Nodari Giuliano unitamente all'OCC nominato formulava proposta di modifica del Piano di ristrutturazione prevedendo una riformulazione del piano nei seguenti termini ovvero prevedendo (Doc. 3:Proposta di modifica al piano):
- a. con la vendita dell'immobile di Piancogno il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa, ecc.);
  - b. con le residue somme veniva previsto il pagamento dei creditori come suddivisi in classi in proporzione al relativo credito e privilegio e nel dettaglio:
    - i. con la vendita dell'immobile di Piancogno oggetto del piano si prevede pagamento integrale (100%) dei creditori ipotecari (Avv. Laini Stefano, Sig.ri Mondoni e Sicurezza del Cittadino);
    - ii. il ricavato residuo della vendita dell'immobile di Piancogno andrebbe a soddisfare parzialmente, in misura stimata pari a circa il 31% cadauno, i creditori privilegiati (Agenzia Entrate riscossione-Studio Commercialista Cobelli Andreoli – Comune di Piancogno) e l'ipotecario Intrum Italy Spa (in seguito anche a precisazione del privilegio da parte di Agenzia entrate riscossione nella sua domanda di ammissione al passivo quantificato in € 61.868,33 quale credito munito di privilegio generale);
    - iii. si prevede altresì il pagamento parziale di Intrum Italy Spa (creditori ipotecari dell'immobile di Niardo) con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente oltre ad una somma di cui al precedente punto b) proveniente dalla vendita dell'immobile di Piancogno, ex art. 67 comma 4 Codice della crisi permettendo pertanto un ricavato in misura non inferiore a quello che si prevede conseguibile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia.
    - iv. nulla al chirografo.



Tale Piano, con proposta di modifica, sarebbe stato suscettibile di ulteriori modificazioni concesse dalla Legge la quale nulla dispone in merito a tale preclusione, ove avesse incontrato l'opposizione dei creditori.

- 5) Il Giudice Delegato, Dott. Gianluigi Canali, in data 16.07.2024, mediante Provvedimento posto sulla Nota di deposito e sottoscritto digitalmente disponeva “*V° l'OCC comunichi la modifica della proposta ai creditori per le loro osservazioni – 16/07/2024*” (Doc.4: Provvedimento dott. Canali con ordine di comunicazione ai creditori presente nel fascicolo di primo grado 232/2024CCI1 in ordine di comunicazione);
- 6) In data 12.08.2024 l'OCC provvedeva alla comunicazione disposta dal Giudice ai creditori della procedura ai quali veniva concesso termine di legge per la produzione di eventuali ulteriori osservazioni;
- 7) **il Giudice Delegato Dott. Gianluigi Canali, in data 26.08.2024 emetteva Decreto di diniego dell'omologazione con il quale “Respinge la richiesta di omologazione”; dichiarando l'inefficacia delle misure protettive accordate comunicato a mezzo PEC al difensore in data 27.08.2024.**
- 8) In data 27.08.2024, 12.09.2024 e 17.09.2024 in rispetto dei termini assegnati dall'OCC, ma successivamente all'emissione del decreto di diniego di omologazione emesso dal Tribunale, rispettivamente Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e Grogu Spv rappresentata da Intrum Italy Spa inviavano ulteriori osservazioni ad integrazione delle precedenti:
  - 1) AVV.MICHELE BONETTI per il creditore INTRUM ITALY SPA – in data 17.09.2024 il quale a mezzo pec allegata riporta “*Faccio seguito agli ultimi rilievi inviati in data 12.08.2024: per conto del Creditore Intrum Italy Spa segnalo che non vi sono osservazioni alla Sua ultima*” (doc. 4: pec in favore di Intrum Italy Spa– documento sopravvenuto)
  - 2) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e INPS –  
 Agenzia Entrate Riscossione nello scritto concludeva chiedendo di specificare le quote di Intrum Italy Spa e la somma da destinare a Agenzia Entrate Riscossione al fine di consentire l'effettiva convenienza del piano proposto e l'opportunità di presentare ulteriori osservazioni – forniva inoltre ulteriore precisazione delle somme.  
 INPS il quale afferma il principio di indisponibilità del credito contributivo e la non convenienza della proposta.  
 A tali osservazioni non si è potuto replicare in quanto trattasi di documenti sopravvenuti ma sin d'ora si contestano, *in primis*, a fronte della precisazione del credito di Agenzia Entrate riscossione il credito contributivo privilegiato in capo ad INPS parrebbe



essere integralmente soddisfatto dal piano proposto ma, ad ogni modo, costante giurisprudenza afferma il superamento del “dogma” dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria al fine di consentire la soluzione di crisi d’impresa e del sovraindebitato (Consiglio di Stato, cassazione).

Si precisa che le osservazioni di INPS pervenivano a seguito della richiesta di chiarimenti di Agenzia Entrate alle quali non si è potuto replicare stante l’intervenuta interruzione della procedura (doc. 4: Precisazione Agenzia Entrate riscossione e PEC osservazioni INPS – documento sopravvenuto).

Trattasi di documenti sopravvenuti a seguito della chiusura della procedura non presenti nella stessa in quanto inviati successivamente all’emissione del decreto di omologa.

- 9) In data 25.09.2024 il Sig. Nodari Giuliano proponeva reclamo, da intendersi qui integralmente ritrascritto e richiamato (Doc. 5: Reclamo), avanti la Corte d’Appello di Brescia avverso il predetto Decreto di diniego di omologa del piano che veniva iscritto al n. 319/2024 RG. con fissazione d’udienza al 27.11.2024, rinviata d’ufficio alla data del 04.12.2024, con notifica ai creditori della procedura;
- 10) Rispettivamente in data 19.11.2024, 20.11.2024 e 20.11.2024 si costituivano nella procedura di reclamo i creditori Grogu Spv S.r.l. rappresentato da Intrum Italy Spa con l’avv. Michele Bonetti; Mondoni Dario, Mondoni Angiolino e Mondoni Domenico Pietro con l’avv Dina Virginia Nobili; Immobiliare I Sole s.r.l. con l’avv. Lorena Celotti;
- 11) A scioglimento della riserva assunta in data 04.12.2024, la Corte d’appello di Brescia in accoglimento del predetto reclamo emetteva Decreto di accoglimento n. cron. 2678/2024 del 23.12.2024 notificato in data 31.12.2024 (Doc. 1 Decreto di Accoglimento e PEC notifica) disponendo “**Revoca il decreto reclamato e assegna 30 giorni per la riassunzione davanti al Tribunale che provvederà anche in ordine alle misure protettive invocate**” ciò n quanto

*“...Ritiene il Collegio che il decreto debba essere revocato e che la causa vada rimessa al primo giudice anche in ordine all’istanza di applicazione delle misure protettive e ciò per la sussistenza di errores in procedendo, che ove accertati in primo grado, avrebbero dovuto impedire la pronuncia nel merito.*

*Da un lato va infatti considerato che, uno dei creditori, la Immobiliare I Sole, non ha ricevuto al suo indirizzo PEC la comunicazione della proposta dell’OCC come previsto dall’art 70 CCII. Dall’altro il Tribunale, pur avendo disposto la comunicazione, da parte dell’OCC, della modifica del piano ai creditori, senza specificare i termini per la comunicazione, non ha atteso il decorso di quelli previsti dall’art.70 CCII,*



*Avvocato Sara Minini*

*ossia 30 per la comunicazione della modifica e 20 per le eventuali osservazioni provvedendo peraltro non sul piano modificato ma sul piano originario.*

*Va infatti considerato che, anche senza considerare la sospensione feriale, il termine per la presentazione di osservazioni sarebbe scaduto il 4 settembre 2024 e quello per la relazione dell'OCC, il 14 settembre, mentre il decreto di rigetto è stato emesso il 25 agosto 2024.*

*Va, al riguardo osservato, che, ove la Corte provvedesse nel merito, l'istante, a causa dei vizi procedurali di cui si è detto, sarebbe privato di un grado di merito. Con riguardo alle spese di lite, nulla deve essere disposto, dovendovi provvedere il Tribunale all'esito della riassunzione."*

- 12) Preme precisare come nel reclamo promosso avanti alla Corte d'Appello di Brescia il ricorrente abbia affrontato la questione di merito precisando il ragionamento giuridico posto alla base del piano proposto come modificato, il paragone con l'alternativa liquidatoria ed i principi di diritto posti alla base del piano presentato con specifica contestazione del decreto di diniego ed indicazione dei motivi di esclusione dell'immobile in Niardo (BS) del quale il ricorrente detiene il 50% di nuda proprietà nonché 1/6 di nuda proprietà di appezzamenti di terreno limitrofi all'immobile (strada di accesso e terreno) precisando le difficoltà giuridiche e pratiche giustificanti l'esclusione di tale immobile dalla procedura.

**E' volontà del Sig. Giuliano Nodari riassumere la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta ex art. 67 e ss CCII avanti il Tribunale di Brescia ed iscritta al n. 232/2024 CCI, come da piano proposto ad attestato dall'OCC nominato, Avv Elena Bonera, come successivamente modificato mediante deposito della proposta di modifica; con contestuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 instaurata avanti il Tribunale di Brescia.**

**Alla luce della richiesta riassunzione il ricorrente riassume quanto di seguito.**

Mediante Decreto del 16 maggio 2024 il Giudice Dott. Gianluigi Canali, ritenendo la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo al sig. Nodari, disponeva l'ammissione del piano e della proposta sopra indicati con contestuale sospensione della Procedura esecutiva Immobiliare n. 309/2022 R.G. ES. Tribunale di Brescia.

Ciò stante la sussistenza, nella fattispecie *de qua*, dei presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come attestato nella *Attestazione* del proponente Gestore della crisi nonché stante la meritevolezza in capo al ricorrente, Sig. Giuliano Nodari, dei requisiti di accesso alla procedura.

La ricostruzione fattuale effettuata nel ricorso introduttivo riscritto nella precedente narrativa ben ripercorre le cause del sovraindebitamento (causa instaurata a seguito del decesso dell'allora suocero Mondoni sull'atto di acquisto dell'immobile in Niardo con conseguente revoca del 50% della





nuda proprietà sull'immobile e subentro degli eredi Mondoni, insorgenza debiti per spese legali avv di fiducia e legale di controparte, azione esecutive instaurate sino al pignoramento dei beni della gelateria, incapacità di far fronte a obbligazioni economiche di natura personale – mutuo e della gelateria con conseguenti pignoramenti e, infine, pignoramento immobiliare dell'abitazione familiare in Niardo (BS) iscritto al n. 309/2022 RG Tribunale di Brescia Esecuzioni Immobiliari); i disagi familiari a cui la situazione economica ha portato consistenti in continui litigi che hanno portato alla disgregazione familiare con separazione e successivo divorzio; i vissuti ed i problemi di salute a livello psichico che hanno spinto il Nodari ad un estremo tentativo di suicidio nel corso dell'anno 2018 – il tutto documentato mediante gli allegati al ricorso introduttivo qui riprodotti.

A seguito della dimissione dal ricovero, in condivisione con il dipartimento di salute mentale CPS ASST di Vallecamonica, il sig. Nodari veniva inserito nell'ospedale "Villa S. Giuliana" per la riabilitazione psicosociale. Proseguiva successivamente la presa in carico con incontri presso il CpS (sedute psicologiche) e percorso al NOA. **Per tali motivi gli venne riconosciuto un grado di invalidità pari al 90%.**

A seguito della riabilitazione il Nodari rientrò presso l'abitazione in Niardo (BS), adibendo il seminterrato ad abitazione di fortuna, ove può contare sull'appoggio della figlia e dell'ex moglie le quali vivono unitamente alla sig.ra Rivadossi nell'immobile.

Purtroppo in data 28.07.2022 l'alluvione che colpì il Comune di Niardo (BS) investì anche la dimora ove il Sig. Nodari risiede e nella quale perse tutto (vestiti, documenti, effetti personali) ma nella sfortuna ebbe la fortuna di incontrare l'odierno datore di lavoro che lo assunse e gli diede la speranza di una nuova ripartenza.

A seguito dell'individuazione di un'attività lavorativa il Nodari si è determinato nella proposizione del Piano onde far fronte alle sue posizioni debitorie cercando, in tal modo, di porre rimedio al pregresso.

Con riferimento al Piano di ristrutturazione dei debiti proposto oggetto della procedura 232/2024 CCI, nel reclamo promosso contro il Decreto di diniego la difesa ben specificava il piano come modificato, i requisiti giuridici posti alla base della proposta avanzata nonché la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per meglio comprendere il piano redatto dall'OCC nominato, come anche successivamente modificato, preme riportarsi al principio della "*priorità relativa*" applicabile al Piano del Consumatore ex art 67 CCI in deroga al principio della "*priorità assoluta*".

Tale principio meglio risponde alle esigenze di salvaguardia del principio di effettività dello strumento offerto dall'ordinamento il quale sottende un interesse pubblico all'esdebitazione del soggetto sovraindebitato, ritenuto dal legislatore prevalente rispetto alle ragioni dei creditori.



A favore dell'applicazione del principio della priorità relativa al piano del consumatore ex art 67 CCI, sancito da pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Modena 28.08.2023) si individua l'assenza di norme preclusive di segno contrario ove non è codificato il necessario rispetto del divieto di alterazione dell'ordine delle prelazioni.

Ma vi è di più laddove l'art 67 OCC dispone *“la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*; con l'unico limite dettato dall'art 67, comma 4 CCI ovvero **“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione (precedente: avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione), come attestato dall'OCC”**.

Il trattamento differenziato, prima non contenuto nella l. 3/2012, è ritenuto decisivo a favore dell'applicabilità del principio della priorità relativa nella procedura del consumatore.

Peraltro, la previsione legislativa della possibilità di trattamento differenziato dei crediti nella costruzione della proposta implica certamente la disapplicazione del principio della “priorità assoluta” (ciò lo si desume a contrario da Cass., SU, 2016/26988 la quale precisa come *“l'assunto per cui il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, esclude l'ammissibilità di un trattamento differenziato tra diversi creditori privilegiati, che non sia compatibile con l'ordine di preferenze stabilito dalla legge”* – formula riferita non solo sia a creditori inclusi nella medesima classe (trattamento orizzontale) ma anche tra creditori titolari di privilegi di gradi diversi (trattamento verticale).

Ulteriore argomento a favore dell'ammissibilità è dato dal ricorso al criterio dell'analogia applicabile al caso dell'art 67 cci e dell'art. 74 cci., La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso analogico è ammesso ogniqualvolta manchi una disposizione espressa regolatrice, come nel caso della ristrutturazione ex art 67 CCI in cui è assente ogni qualsivoglia regolamentazione in merito alle regole di distribuzione (Sent. Cass SU 38596/2021).

Ne consegue come unico limite nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCI sia costituito dal comma 4 del medesimo ovvero dalla necessità che venga garantito ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione anche con soddisfazione non integrale.



Detto ciò si procedeva alla disamina del caso di specie con precisazione circa la convenienza della proposta come descritta nel piano e nella successiva proposta di modifica rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni precisando le ragioni giuridiche poste alla base dell'esclusione dell'immobile in Niardo (BS).

Peraltro nessuna contestazione a seguito della modifica del piano, è stata più sollevata dal maggior creditore Grogu Spv Spa rappresentata da Intrum italy spa con l'avv Bonetti Michele il quale con osservazione sopravvenuta all'emissione del decreto di rigetto comunicava di non aver alcuna osservazione da opporre al piano modificato accordando dunque l'esclusione dell'immobile di Niardo (BS), in caso di approvazione del piano modificato.

Tale bene risulta essere gravato da una serie di vicissitudini e contestazioni in essere che potrebbero, ad ogni modo, aggravare una procedura di vendita, anche in fase liquidatoria; per tale motivo il ricorrente intende lasciare esterno alla procedura e sostituire con l'apporto in denaro e con una parte di denaro che si ricaverebbe dalla vendita del bene in Piancogno (BS), in caso di mera vendita. I motivi giuridici posti alla base dell'esclusione dell'immobile in Niardo (BS) possono essere riassunti come segue.

- a) Mediante il ricorso introduttivo veniva ben esplicita la ricostruzione delle vicissitudini in capo a tale immobile in Niardo (BS) di cui ne veniva acquistata la nuda proprietà da parte del sig. Nodari dall'allora suocero sig. Mondoni Luigi e dalla di lui moglie Sig.ra Rivadossi Giulia Teresa, entrambi trattenevano le rispettive quote di usufrutto.

Con Sentenza n. 1248/2012 pubblicata il 13.07.2018 nel Procedimento n. 1300/2012 R.G. la Corte d'Appello di Brescia "dichiarava la nullità del trasferimento effettuato da MONDONI LUIGI a favore di Nodari Giuliano per mezzo dell'atto di compravendita del 23/12/2004 n. 66585 rep. e n. 6161 racc Notaio F.T., in quanto donazione simulata e priva dei requisiti necessari per la validità dell'atto – Accerta per l'effetto che la quota oggetto di compravendita fa parte dell'asse ereditario del defunto Mondoni Luigi".

A seguito di tale sentenza la quota del 50% di nuda proprietà dell'immobile trasferita a Nodari dal sig. Mondoni veniva revocata rientrando quindi nell'asse ereditario del sig. Mondoni Luigi.

- b) Ne consegue certamente la sussistenza su tale quota del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, Sig.ra Rivadossi Teresa, *ex lege* opponibile ad ogni procedura, ivi compreso il pignoramento immobiliare iscritto al n. 309/2022 R.G. ES.



- c) In fase di presentazione delle osservazioni iniziali della presente procedura RG n. 232/2024 CCI, i comproprietari dell'immobile in Niardo (BS), sig.ri Mondoni a mezzo del legale Avv Dina Nobili, in data 25 giugno 2024, a mezzo PEC inviata all'OCC sollevava contestazione circa la sussistenza della proprietà, neppure *pro quota*, del 50% in capo al sig. Nodari sull'immobile di Niardo (BS) - (Doc. ).
- Tale circostanza, sollevata per la prima volta in fase di procedura a seguito della quale l'OCC nominato ha richiesto chiarimenti oggi rimasti inevasi, se perseguita dai sig.ri Mondoni determinerebbe l'insorgenza di una controversia giudiziale volta alla definizione dell'effettiva proprietà o meno in capo al sig. Nodari.
- d) Non viene condivisa la posizione dei comproprietari oppositori i quali solamente in fase di procedura per la prima volta sollevano tale contestazione ma, certamente, l'eventuale opposizione potrebbe comportare dei seri problemi in fase di vendita immobilizzando l'intera procedura per anni.
- Medesima sorte si avrebbe se in fase di procedura liquidatoria e/o esecutiva il liquidatore dovesse procedere ad una divisione endoesecutiva del bene come prospettato dal Giudice di prime cure, il quale conclude sostenendo che verrebbe disposta la vendita dell'intero implicitamente affermando che non vi sia opposizione alcuna. Ove ciò non avvenisse e vi fosse opposizione da parte dei comproprietari, tra l'altro già prospettata in fase di osservazioni, comporterebbe l'apertura di una parentesi cognitiva in un procedimento liquidatorio e/o esecutivo, con conseguenti lunghi tempi d'attesa della procedura e rilevanti costi che andrebbero infine a gravare ancora sulla procedura medesima e sul ricavato di vendita della quota ove infine vi fosse un effettivo ricavato.
- e) Preme sottolineare come la sussistenza di un'ipoteca di primo grado iscritta a favore del creditore rappresentato da Intrum Italy Spa (il quale oggi vanta un credito di € 163.104,43 quindi maggiore anche della mera quota calcolata sulla base del borsino Immobiliare di Agenzia Entrate) preclude inoltre che il ricavato dalla vendita possa essere suddiviso con altri creditori.
- f) Ma vi è di più, il valore di cui al Borsino Immobiliare di Agenzia Entrate è un valore oggettivo calcolato sulla base di una stima degli immobili suddivisa in zone, l'OCC nella sua valutazione utilizza un valore medio di mercato; eventuali usure, necessità di interventi e/o riparazioni nonché deperimenti e eventuali difformità non vengono presi in considerazione ma devono essere esaminati caso per caso. Ciò potrebbe determinare un'ulteriore riduzione dell'importo base.



Alla luce delle difficoltà giuridiche che verrebbero riscontrate inserendo tale bene in procedura, già di per sé cause giustificanti la prospettata richiesta di esclusione del bene, in fase di reclamo veniva altresì effettuato il raffronto economico con tra il piano modificato proposto e l'alternativa liquidatoria al quale si rimanda per la specifica ricostruzione/valutazione economica che viene così riassunta:

In caso di **procedura liquidatoria**, basata sui principi concorsuali ed il cui obiettivo non è il risanamento del debitore ma, differentemente il regolare concorso tra i creditori, veniva ipotizzato un totale ricavato pari ad € 1.018,15 (azioni Cassa Padana)+€ 54.645,60 (Ricavato Piancogno detratte le spese di procedura)+ € 57.078,13 (Ricavato Niardo detratte le spese di procedura) +€ 10.440,00 per un totale stimato pari ad € 123.181,88 + che andrebbe suddivisa:

- Spese prededucibili (OCC e procedura) ipotizzate in € 10.000,00;
  - Ipotecari su Niardo (Intrum Italy Spa) assorbirebbe l'intero ricavato dalla vendita pari al 34,40% del proprio credito pari ad € 57.078,13 stimati;
  - Ipotecari su Piancogno verrebbero pagati integralmente al 100% (Avv. Laini € 20.157,51, Sig.ri Mondoni € 15.068,27, Sicurezza Del Cittadino € 741,92) con residuo ipotizzato pari ad € 20.136,05;
  - i privilegiati Agenzia Entrate Riscossione, Studio Cobelli Andreoli e Comune di Piancogno assorbirebbero il residuo su Piancogno pari alla percentuale stimata del 30,20% del proprio credito privilegiato.
  - nulla al chirografo.
- Un'azione liquidatoria non consentirebbe al sig. Nodari di destinare ulteriori somme alla procedura in quanto la somma indicata in proposta verrebbe assorbita da un canone di locazione (ipotizzato in € 450,00 mensili) che andrebbe versato per lui e la propria famiglia, prevedendo comunque l'indisponibilità della quota pignorabile.

Diversamente, la **proposta avanzata in fase di procedura di Piano del consumatore del sig. Nodari** prevede la vendita diretta dell'immobile di Piancogno nella quale possiamo ipotizzare un ricavato medio di vendita per quota stimato ad € 110.000,00 cui vanno detratte le spese in prededuzione (OCC, costi procedura stimati in € 10.000,00 circa) oltre ad € 24.000,00 destinati dal sig. Nodari alla procedura mediante il versamento di € 500,00 per 48 mesi oltre ad € 1.018,15 relative alle azioni Cassa Padana per un totale pari ad € 135.018,15 stimati.

Con tale piano veniva proposto:

- il pagamento integrale (100%) dei creditori ipotecari su Piancogno (Avv. Laini € 20.157,51, Sig.ri Mondoni € 15.068,27, Sicurezza Del Cittadino € 741,92);



*Avvocato Sara Minini*

- il pagamento parziale di Intrum Italy Spa (creditori ipotecari dell'immobile di Niardo) con la somma di euro 500/mese per n. 48 rate provenienti dallo stipendio del ricorrente;
- Soddisfazione parziale alla percentuale stimata non inferiore al 31,00% dei residui creditori privilegiati (Agenzia Entrate riscossione-Studio Commercialista Cobelli Andreoli – Comune di Piancogno) e all'ipotecario Intrum Italy Spa (calcolato al netto dei 24.000,00) ai quali, ex art. 67 comma 4 Codice della crisi, sarebbe destinato un ricavato in misura non inferiore a quello che si prevede conseguibile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia.

In tal modo verrebbe rispettata la regola dettata dal IV comma art 67 CCI laddove dispone “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, relativamente recente, poco normato e con carenza di decisioni giurisprudenziali specifiche in merito, l'unico limite imposto dalla Legge è il disposto di cui al precedente paragrafo.

Laddove procedessimo ad un esame letterale si evince come per i crediti muniti di ipoteca (Intrum Italy Spa) e privilegio (Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Piancogno, Studio Cobelli Andreoli), possa essere prevista la soddisfazione non integrale dei medesimi laddove il ricavato del piano non sia inferiore all'importo ipotizzabile in una procedura liquidatoria, circostanza provata con riferimento alla ricostruzione effettuata.

### **MOTIVI D'URGENZA**

#### **ISTANZA RICHIESTA SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 309/2022 RG ES pendente avanti il Tribunale di Brescia – Sezione esecuzioni immobiliari**

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, **l'immobile sito in Niardo (BS), Via I Maggio n. 11, che costituisce casa familiare del ricorrente, della ex moglie, della figlia e della moglie del suocero defunto**, è sottoposta a pignoramento nella procedura instaurata dal creditore **GROGU SPV S.R.L.**, in persona del procuratore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata in forza di procura speciale da **INTRUM ITALY S.P.A** presso il Tribunale di Brescia RG Es 309/2022, **con prossima udienza fissata per la data del 04.03.2025.**



Il sig. Nodari, contestualmente all'apertura della procedura chiedeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 RGE promossa da **GROGU SPV S.R.L.**, in persona del procuratore legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata in forza di procura speciale da **INTRUM ITALY S.P.A.**, in persona del procuratore Dott.ssa Adriana Competiello, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Michele Bonetti del Foro di Brescia per il debito di cui infra.

Il Giudice, Dott. Canali, con decreto di ammissione disponeva la sospensione della procedura esecutiva Immobiliare; tale misura veniva revocata con il successivo decreto di rigetto dell'omologa oggi revocato dalla Corte d'appello di Brescia la quale nel suo provvedimento dispone "*revoca il decreto reclamato e assegna 30 giorni per la riassunzione davanti al Tribunale che provvederà anche in ordine alle misure protettive invocate*" (doc. 1).

Con riferimento alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare oggi pendente sul bene immobile in Niardo (BS), inizialmente concessa dal Giudice di *prime cure*, la medesima viene qui reiterata.

A seguito dell'emissione del decreto di diniego dell'omologazione con revoca della misura cautelare concessa, la società Intrum Italy Spa con l'avv Michele Bonetti chiedeva la riassunzione della procedura con prosecuzione della stessa.

In data 31.10.2024 il G.O.P., Dott.ssa Zaccara, revocava il provvedimento di sospensione della procedura del 16.05.2024 e fissava udienza per la comparizione delle parti avanti a sé al 04.03.2025 ore 12.15 (Doc. 6: notifica riassunzione)

Con riferimento alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della medesima si sottolinea da un lato la sussistenza del

- FUMUS BONI IURIS ovvero della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge circa la verosomiglianza del fatto laddove l'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare sugli immobili in Niardo (BS), con vendita degli stessi, pregiudichi la fattibilità del piano in quanto il Nodari, unitamente alla famiglia, dovrebbe ricercare una soluzione abitativa alternativa con sostentamento dei relativi costi di locazione (Ipotizzati in 450,00/500,00 mensili da borsino immobiliare su Niardo (BS)) determinando l'impossibilità di apportare denaro destinato nel piano (500,00 € mensili) alla procedura.
- PERICULUM IN MORA consistente nell'effettiva riassunzione e prosecuzione della procedura riassunta per la quale è fissata l'imminente udienza del 04.03.2025.

**La mancata concessione della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 RG ES pregiudicherebbe la fattibilità del piano**

\*\*\*\*\*



Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il il Signor Giuliano Nodari come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

**CHIEDE LA RIASSUNZIONE DELLA PROCEDURA**

**di Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta ex art. 67 e ss CCII**

Con prosecuzione della medesima affinché l'On.le Tribunale di Brescia:

- svolte le formalità di rito, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 309/2022 RG Es Tribunale di Brescia, con decreto *inaudita altera parte*, nei confronti del sig. Nodari Giuliano Voglia disporre la prosecuzione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII Procedura iscritta al n. 232/2024 R.G. CCI, secondo il piano proposto come modificato e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza di comparizione concedendo termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a tutti i creditori.

Previ gli adempimenti di rito, omologhi la proposta modificata così come attestata dal Gestore nominato;

- Voglia dichiarare con decreto la prosecuzione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore promossa ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano come modificato e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ove necessario e vengano comunicate entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti concedendo sin d'ora ai medesimi termine per proporre eventuali osservazioni al piano, con riserva di apportare successive modifiche e/o integrazioni al piano di ristrutturazione proposto come modificato entro il termine di legge che il Giudice riterrà di voler concedere al ricorrente;
- Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di ristrutturazione entro il termine di legge che il Giudice riterrà di voler concedere.
- Voglia disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- Voglia dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;





*Avvocato Sara Minini*

- Voglia omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Decreto 2678/2024 del 23/12/2024 notificato in data 31/12/2024 emesso da Corte d'appello di Brescia n. 319/2024 R.G. – decreto e pec notifica;
2. Ricorso introduttivo depositato e relazione particolareggiata iniziale;
3. Proposta di modifica depositata e autorizzazione comunicazioni;
4. Osservazioni sopravvenute a seguito del Decreto di diniego di omologa;
5. Atto di Reclamo;
6. Notifica Riassunzione procedura 309/2022 RG ES IMM e Decreto Fissazione udienza al 04.03.205 – pec notifica ricevuta.

Con salvezza di ogni diritto.

Darfo Boario Terme - Brescia, li 20.01.2025

Avv. Sara Minini





**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,  
rilevato che la Corte di Appello di Brescia con decreto del 4.12.2024 ha revocato il decreto con cui questo giudice aveva rigettato la domanda di omologa del piano del consumatore presentato da Giuliano Nodari;  
che il debitore ha riassunto il giudizio;  
che le misure protettive già concesse sono ancora efficaci a seguito della suddetta revoca;  
che la Corte ha riscontrato un vizio nella costituzione del contraddittorio;  
che appare, dunque, necessario procedere ad una nuova comunicazione del piano così come modificato dal debitore;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, oppure nel caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico, ex art. comma due CCII;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice.

Si comunichi.

Brescia, 24 gennaio 2025

Il g.d.  
dott. Gianluigi Canali

